

CONTRATTO DI APPALTO RELATIVO AL MONITORAGGIO DEI
SERVIZI NAZIONALI DELLA COMUNICAZIONE AUDIOVISIVA E
RADIOFONICA – AREA PLURALISMO SOCIO-POLITICO
(LOTTO 2 - CIG 785858557E)

Repertorio n. 52/2020

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno (2021), il giorno venticinque (25) del mese di febbraio, presso la sede dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in Roma, via Isonzo, 21/b, 00198, di seguito Autorità, innanzi a me dott. Raffaello Sadile, nato a Succivo (CE) il 15 gennaio 1963 e residente in Aversa, (CE) alla via Ettore Coreioni n. 56, funzionario dell'Autorità, in qualità di Ufficiale rogante, giusta determinazione n. 27/16/SG del 19 dicembre 2016, al fine di redigere in forma pubblico - amministrativa il presente contratto, che si stipula nell'interesse dell'Autorità stessa, si sono costituiti personalmente:

- da una parte, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito Autorità) con sede in Napoli, Centro direzionale, Isola B5, Torre Francesco, c.a.p. 80143, codice fiscale 95011660636, nella persona del Direttore del Servizio risorse umane e strumentali – Ufficio affari generali e contratti e Legale rappresentante, Ing. Arturo Ragozini nato a Genova il 03/08/1972, codice fiscale RGZRTR72M03D969Y, carta d'identità n. CA16067EH rilasciata dal Comune di Napoli in data 13/06/2019 e domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Autorità stessa, la cui nomina è stata disposta con delibera n. 379/19/CONS del 23 luglio 2019;
- dall'altra, la società Geca Italia S.r.l. con sede in via Crescenzo, 20, 00193 Roma (RM) – che costituisce anche domicilio eletto per le comunicazioni da parte dell'Autorità – C.F. e P. IVA n. 06523541008, data atto costituzione del 21 marzo 2001 e data iscrizione al Registro delle imprese di Roma del 27 marzo 2001, il cui capitale sociale risulta pari ad € 100.000,00, come risulta

da ultima visura ordinaria della Camera di commercio di Roma estratta dal Registro imprese in data 20 gennaio 2021, l'Amministratore unico e Legale rappresentante Fabbrocini Angelo, nato a Napoli (NA) il 28 maggio 1973, codice fiscale FBBNGL73E28F839V, carta d'identità elettronica n. 758779 rilasciata dal comune di Roma (RM), il 20 febbraio 2018;

le parti, della cui identità personale e qualifica io, Ufficiale rogante, sono certo, trovandosi nelle condizioni volute dalla legge, per comune consenso e con la mia adesione, dichiarano, ai sensi dell'art. 48 della legge 16 febbraio 1913 n. 89, di rinunciare all'assistenza dei testimoni al presente atto

PREMESSO CHE

- con delibera n. 92/19/CONS, del 21 marzo 2019 e determina n. 103/19/SRU del 4 aprile 2019 è stata indetta una procedura aperta, in modalità telematica, in 4 lotti per l'affidamento triennale del monitoraggio dei servizi nazionali di comunicazione audiovisiva e radiofonica riferito alla comunicazione commerciale audiovisiva, al pluralismo socio politico e agli obblighi specifici del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale e del monitoraggio dei servizi nazionali di comunicazione audiovisiva riferito agli obblighi di programmazione a tutela dell'utenza, dei minori e della produzione audiovisiva europea;

- con determinazione n. 170/19/SRU, del 27 maggio 2019 è stata nominata la Commissione giudicatrice della procedura in epigrafe;

- la Commissione di aggiudicazione, come da verbali agli atti, ha espletato la suddetta procedura;

- con delibera n. 529/19/CONS, del 16 dicembre 2019, il Consiglio ha approvato, tra gli altri, gli atti di gara per l'affidamento triennale del monitoraggio dei servizi nazionali di comunicazione audiovisiva e radiofonica - area pluralismo (lotto 2 - CIG 785858557E), e dispostone l'affidamento in favore della Società Geca Italia S.r.l. con sede in via Crescenzo, 20, 00193 Roma (RM) – C.F. e P. IVA n. 06523541008, per il

prezzo offerto di complessivi euro 2.536.500,00

(duemilionicinquecentotrentaseimilacinquecento/00), IVA esclusa;

- con nota del 19 dicembre 2019 (prot. n. 548618) si è provveduto ad inviare la comunicazione di aggiudicazione definitiva, ex art. 76, comma 5, lett. a), del Codice dei Contratti;

- l'Autorità ha sospeso, ai sensi dell'articolo 32, comma 11, il procedimento di affidamento dei servizi di monitoraggio per intervenuto ricorso con domanda cautelare innanzi al TAR Lazio in data 29 novembre 2019;

- il Consiglio di Stato con sentenza n. 7912/2020 pubblicata il 27 gennaio 2021 ha accolto il ricorso dell'Autorità confermando l'aggiudicazione intervenuta con delibera 529/19/CONS;

- con nota del 9 febbraio 2021 (prot. n. 69601) si è ripreso il procedimento per la stipula del contratto;

- l'Aggiudicatario è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti;

- la Società ha presentato, con nota del 19 febbraio 2021 (prot. n. 90122), la documentazione richiesta per la stipula del presente contratto, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, seppure non materialmente allegata;

- Geca Italia S.r.l. ha prodotto, conformemente a quanto disposto dagli atti di gara, in particolare, la cauzione definitiva mediante polizza n. 0628040, repertorio n. 616009655, rilasciata in data 23 febbraio 2021 dalla Atradius Credito y Caucion S.A., domiciliata presso la Rappresentanza Generale per l'Italia in Roma - Via Crescenzo, 12 - iscritta nell'elenco I IVASS delle imprese d'assicurazione con sede legale in uno stato UE ammesse ad operare nel territorio della Repubblica Italiana in regime di stabilimento, operante nei rami credito e cauzioni, per una somma garantita sino alla concorrenza di euro 126.825,00 (centoventiseimilaottocentoventicinque/00), corrispondenti al 5 % dell'importo di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 93, comma 7, e dell'articolo 103, comma 1, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

- Geca Italia S.r.l. è in regola con i versamenti dei contributi Inps e altresì, con quelli dei premi ed accessori Inail, come da documento di regolarità contributiva (DURC) agli atti;

- Geca Italia S.r.l. ha comunicato gli estremi dei conti correnti dedicati sui quali effettuare i pagamenti dovuti a corrispettivo delle prestazioni che formano oggetto del presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 3 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., indicando, nel contempo, le persone fisiche autorizzate ad operare su di essi;

- sono decorsi i termini di cui all'art. 32, comma 7, del Codice dei Contratti;

- dalla consultazione del Casellario delle imprese dell'Autorità nazionale anticorruzione, non risultano annotazioni preclusive alla stipula del contratto;

- nelle more del riscontro alla richiesta di informativa antimafia formulata con accesso alla banca dati nazionale unica antimafia (BDNA)

PR_RMUTG_ingresso 0484666_20191223, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 92, comma 3 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., decorso il termine di cui

al comma 2, si procede alla stipula anche in assenza del suddetto riscontro, acquisita l'autocertificazione di cui all'articolo 89 con nota del 19 febbraio 2021 (prot. n. 90122), salva la risoluzione contrattuale, *ope legis*, in caso di comunicazione antimafia interdittiva;

- l'Autorità ha svolto tutte le altre verifiche richieste dalla legge ai fini della stipula del presente contratto;

- laddove dovessero insorgere cause impeditive alla stipula, il contratto si intenderà risolto, *ex lege*;

- la Società ha provveduto ad effettuare il versamento delle somme dovute per imposte di bollo e di registro come da bonifico bancario allegato alla nota del 19 febbraio 2021 (prot. n. 90122);

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

1 Le premesse del presente contratto, gli atti e i documenti ivi

richiamati, con particolare riferimento a tutte le disposizioni, condizioni, prescrizioni ed indicazioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale d'oneri e suo allegato tecnico, nonché le dichiarazioni del legale rappresentante della Società, ivi compresa l'offerta tecnica ed economica agli atti dell'AUTORITÀ, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2 L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

a) dal Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, approvato con d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

b) dalle norme applicabili in materia di contabilità generale dello Stato e dei contratti della pubblica amministrazione;

c) dal regolamento concernente la gestione amministrativa e la contabilità dell'Autorità approvato con delibera n. 17/98, e successive modificazioni ed integrazioni;

d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative già emanate o che saranno emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.

Articolo 2

Oggetto dell'appalto

1. Il presente contratto stabilisce norme, prescrizioni, oneri generali e determina le condizioni per l'espletamento dell'incarico, che costituisce prestazione unitaria, relativo al servizio di monitoraggio dei servizi di comunicazione audiovisiva e radiofonica diffusi in ambito nazionale e riferiti all'area del pluralismo socio-politico, così come descritto nel Capitolato speciale d'oneri (lotto 2) e suo Allegato tecnico, ai quali espressamente si rinvia per quanto non previsto in questa sede, intendendosi integralmente riportati e trascritti.

2. In particolare, Geca Italia S.r.l. deve acquisire dati ed elementi, elaborare analisi e valutazioni, per consentire all'Autorità l'assolvimento degli adempimenti previsti dal quadro legislativo e regolamentare nazionale e comunitario vigente in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici. Tale attività viene supportata, in particolare durante il periodo elettorale, dall'analisi dei dati di ascolto e delle audience che Geca Italia S.r.l. si impegna a fornire.

3. A tal fine Geca Italia S.r.l. s'impegna ad assicurare il servizio di monitoraggio mediante la registrazione, la catalogazione, l'archiviazione, l'elaborazione, l'organizzazione, anche in formato grafico e tabellare, e la conservazione di dati e informazioni sui programmi diffusi in relazione alle previsioni di legge in materia di pluralismo politico e sociale, al fine di consentire all'Autorità la verifica del rispetto, da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici, del pluralismo politico e sociale sulla base delle seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- a) legge 10 dicembre 1993, n. 515 recante "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica";
- b) legge 22 febbraio 2000, n. 28 recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*";
- c) decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*", ed in particolare gli articoli 3 e 7 che dettano rispettivamente i principi fondamentali del sistema radiotelevisivo e i principi generali in materia di informazione;
- d) delibere attuative delle disposizioni in materia di pluralismo informativo e di parità di accesso ai mezzi di comunicazione emanate dall'Autorità e

dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;

4. Geca Italia S.r.l. s'impegna ad effettuare l'attività di monitoraggio della programmazione televisiva e radiofonica distinguendo tra:

a) Parità di accesso ai programmi di comunicazione politica e ai messaggi autogestiti durante le campagne elettorali e referendarie e nei periodi non elettorali (legge n. 28/2000 e successive delibere di attuazione), che riguarda i soggetti politici così come definiti dalla legge n. 28/2000 e dalle successive delibere di attuazione dell'Autorità e della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e mira a verificare il rispetto delle disposizioni ivi previste;

b) Pluralismo politico/istituzionale nella programmazione televisiva e radiofonica quotidiana (telegiornali/radiogiornali e programmi diversi da quelli di comunicazione politica e dai messaggi autogestiti); con cui si rilevano i soggetti politici ed istituzionali che, tanto in periodo non elettorale quanto in periodo elettorale, hanno spazio nella programmazione quotidiana trasmessa dai fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici, i tempi da essi fruiti e i temi che propongono all'opinione pubblica.

c) Pluralismo sociale nella programmazione televisiva quotidiana con cui si rilevano i soggetti sociali che hanno spazio nella programmazione televisiva e radiofonica quotidiana, i tempi da essi fruiti e i temi e le istanze di cui sono portatori.

5. Geca Italia S.r.l. s'impegna a svolgere l'attività di monitoraggio in stretta aderenza alle prescrizioni, modalità, termini, condizioni e tecnologie meglio espressi nell'Allegato tecnico al Capitolato speciale d'onori (lotto 2), parti integranti e sostanziali del presente contratto, che si danno per integralmente riportati e trascritti ancorché non materialmente allegati, ai quali espressamente si rinvia per quanto non previsto in questa.

Art. 3 – Descrizione del servizio

1. I servizi oggetto dell'appalto sono da considerarsi, ad ogni effetto, di pubblico interesse e, come tali, non potranno essere sospesi.

2. Geca Italia S.r.l. deve fornire:

a) i dati riguardanti gli elementi della programmazione dei fornitori dei servizi nazionali di comunicazione audiovisiva e radiofonica riferita al pluralismo socio-politico, mediante un monitoraggio 24 ore su 24, secondo quanto specificato nell'Allegato tecnico al Capitolato speciale d'oneri;

b) i relativi supporti audiovisivi di registrazione dei programmi, su richiesta dell'Autorità. I dati delle rilevazioni effettuate sui palinsesti televisivi sono ordinati e resi disponibili all'Autorità secondo le modalità, tempi e tecnologie di cui all'Allegato tecnico al Capitolato speciale d'oneri che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto ed al quale si rinvia per quanto non previsto in questa sede.

c) Ogni altra attività non prevista in questa sede e contenuta nel Capitolato speciale d'oneri (lotto 2) e suo Allegato tecnico, parti integranti e sostanziali del presente contratto, che si danno per integralmente riportati e trascritti ancorché non materialmente allegati.

Articolo 4 - Durata

1. La durata del contratto è fissata in 36 (trentasei) mesi decorrenti dal 1 marzo 2021, fatte salve le ipotesi di sospensione previste dalla normativa vigente ed è rinnovabile per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi

Articolo 5 - Corrispettivo

1. L'importo complessivo di cui al presente contratto, per l'affidamento triennale del servizio di monitoraggio dei servizi di media audiovisivi e radiofonici a diffusione nazionale per l'area del pluralismo socio - politico è pari ad 2.536.500,00 (duemilionicinquecentotrentaseimilacinquecento), IVA esclusa.

2. Il prezzo della prestazione complessiva, relativo all'intera durata contrattuale, ivi compresa la preliminare organizzazione, si intende comprensivo di tutte quelle attività, servizi e forniture che, anche se non espressamente indicate, sono necessarie alla completa e buona esecuzione della prestazione.

Articolo 6 - Pagamenti

1. Per l'esecuzione del presente contratto, l'Autorità corrisponde a Geca Italia S.r.l. il prezzo di cui all'art. 5 con periodicità trimestrale, nella misura corrispondente al 25 % della quota annuale, previa consegna da parte della società stessa dei rapporti periodici.

2. Il pagamento, previo riscontro e verifica della regolarità del servizio, nel rispetto della normativa vigente e in assenza di penalità ai sensi dell'art. 12, viene effettuato dall'Autorità entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di competenza, a seguito di presentazione di fattura redatta nel rispetto della normativa vigente contenente il numero del CIG 785858557E ed il Codice Univoco Ufficio UFR0U4, intestata a: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Centro Direzionale, Isola B5, Torre Francesco, Napoli 80143, cod. fiscale n. 95011660636.

3. Nel caso in cui l'Autorità applichi la penalità di cui all'art. 12, dovuta al riscontro di difformità nell'esecuzione del servizio, il pagamento verrà effettuato entro i due mesi successivi all'emissione della fattura.

4. Il pagamento è effettuato, esclusivamente in favore di Geca Italia S.r.l., mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, riportanti il codice identificativo di gara (CIG 785858557E), su conto corrente bancario o postale, acceso presso banca o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche ex art. 3 del decreto legislativo n. 136 del 13/08/2010.

5. La società deve comunicare all'Autorità, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La stessa provvederà, altresì, a trasmettere ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

6. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

7. La società con tale corrispettivo si intende soddisfatta di qualsiasi sua spettanza nei confronti dell'Autorità per il servizio di cui trattasi e non ha, quindi, alcun diritto a nuovi o maggiori compensi di sorta.

Articolo 7 - Responsabilità e oneri dell'aggiudicatario

1. Geca Italia S.r.l. per l'esecuzione del servizio, oltre a quanto prescritto in altri punti del contratto, si impegna a:

a) usare nell'espletamento del servizio la massima diligenza, segnalando tempestivamente all'Autorità tutte quelle circostanze e quei fatti che possano pregiudicarne il regolare svolgimento;

b) mantenere la disponibilità, per l'intera durata del contratto, delle risorse tecniche e strumentali, o equivalenti, dichiarate in sede di esperimento di gara;

c) versare tutte le imposte e tributi generali e speciali, senza rivalsa, che gravano o potranno gravare in qualsiasi modo sulla società, per tutte le prestazioni previste nel contratto;

d) assumere ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati all'Autorità ed a terzi, sia a cose che a persone, in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nella esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori;

e) mantenere l'Autorità estranea ed indenne di fronte ad azioni o pretese di terzi per mancato adempimento degli obblighi scaturenti dal contratto o per inosservanza di norme di legge, regolamentari e statutarie, per le quali azioni

è costituita la cauzione definitiva disciplinata all'articolo 20 del presente contratto;

f) ottemperare a tutti gli obblighi nei confronti del personale utilizzato per l'esecuzione del contratto in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di assicurazioni sociali e di lavoro, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;

g) comunicare immediatamente ogni rilevante modificazione che possa aver luogo nella propria compagine sociale, nonché nel proprio assetto organizzativo e patrimoniale, restando inteso che tali eventi non inficeranno in alcun modo la prosecuzione del rapporto contrattuale;

h) provvedere a tutte le spese di qualunque entità e specie, necessarie per la perfetta esecuzione dei servizi affidati;

i) assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13/08/2010;

j) fornire, prima dell'avvio del servizio, un manuale che descriva, in modo dettagliato, le proprie modalità operative e relative procedure, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali varianti apportate allo stesso nel corso dell'esecuzione della prestazione.

Articolo 8

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Geca Italia S.r.l. si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

2. Geca Italia S.r.l. si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative retributive dichiarate in sede di gara ed oggetto di valutazione.

3. In ogni caso la Società si impegna ad assicurare remunerazioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi applicabili alla data di stipula del contratto oggetto di affidamento, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

4. Geca Italia S.r.l. si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano Geca Italia S.r.l. anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

6. Geca Italia S.r.l. si obbliga a dimostrare, su richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Articolo 9

Sicurezza, infortuni e danni a terzi

1. La Società prende atto, ad ogni effetto di legge e di contratto, che le risorse impiegate sono soggette alle condizioni e norme di sicurezza previste dalla normativa vigente.

2. La Società assume a proprio carico ogni responsabilità in caso di infortunio al proprio personale. Essa si obbliga, altresì, a risarcire i danni arrecati da propri dipendenti o da terzi da esso incaricati, alle persone nonché alle cose di terzi, per le prestazioni contrattuali rese in forza del presente contratto.

3. Ai sensi del d. lgs. n. 81/2008, sono nulli i costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale, essendo la prestazione espletata al di fuori dei locali dell'Amministrazione aggiudicatrice.

4. In relazione ai costi per la sicurezza di cui all'art. 95, comma 10, del Codice dei Contratti, Geca Italia S.r.l. sostiene oneri economici pari a euro 7.500,00 (euro settemilacinquecento/00) per adempiere esattamente agli obblighi di sicurezza del personale assegnato alle attività di cui al presente contratto (che non siano da interferenza).

Articolo 10 – Responsabili delle attività contrattuali

1. La prestazione contrattuale è eseguita sotto la responsabilità della Sig.ra Alessandra Palma nato a Tivoli RM) il 31 luglio 1976 C.F. PLMLSN76L71L182W, con il compito di garantire l'effettiva esecuzione delle prestazioni per conto della Società.

2. In ordine alle attività oggetto del servizio, l'Autorità nomina quale proprio responsabile unico l'avv. Benedetta Alessia Liberatore.

3. Il responsabile dell'Autorità ovvero altro funzionario dallo stesso delegato, deve impartire gli ordini relativi all'esecuzione delle prestazioni, in nome e per conto dell'Autorità, nonché attestare la regolare ed esatta esecuzione delle prestazioni contrattuali.

4. Il responsabile di Geca Italia S.r.l. ha l'obbligo di:

- garantire l'effettiva esecuzione delle prestazioni per conto della Società;
- essere il punto di riferimento dell'Autorità presso la società per tutta la durata del contratto;
- coordinare le attività di competenza della società per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- coordinare tutto il personale messo a disposizione dalla Società in coerenza con quanto dichiarato in sede di offerta;
- collaborare con il responsabile dell'Autorità e con il relativo personale;
- partecipare alle riunioni indette per riferire sulle attività svolte e su quelle in corso di svolgimento.

5. La Società deve, altresì, fornire ogni utile informazione circa la propria organizzazione territoriale, completa degli indirizzi e dei numeri telefonici di

ciascun componente del gruppo di lavoro.

Articolo 11 - Variazione dell'entità del servizio

1. Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice dei Contratti, qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto stipulato, si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni, è facoltà dell'Autorità richiedere all'aggiudicatario, alle stesse condizioni previste nel contratto originario, un ampliamento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto. In tal caso Geca Italia S.r.l. non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

2. Le modifiche della prestazione saranno richieste dall'Autorità mediante un preavviso di quindici giorni, da comunicarsi a mezzo PEC.

3. Qualora l'aggiudicatario non ottemperi alle richieste avanzate, l'Autorità si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di considerare risolto il contratto.

4. In tal caso all'aggiudicatario spetta il solo corrispettivo relativo alla prestazione eseguita, esclusi ogni altro rimborso od indennizzo a qualsiasi titolo o ragione di ogni genere.

Articolo 12 - Penalità

1. In caso di inadempimento agli obblighi derivanti dal contratto d'appalto e da tutti gli atti di gara, inclusi quelli contenuti nel Codice etico e di comportamento dei dipendenti dell'Autorità di cui all'Allegato A, della delibera n. 552/18/CONS, del 13 novembre 2018, ed, in particolare, in caso di rilevazione di errori nella compilazione dei rapporti periodici e di mancato rispetto della tempistica prevista nell'Allegato tecnico al Capitolato speciale d'onori, relativamente alla consegna dei dati e dell'eventuale documentazione e ai livelli di qualità del servizio, l'aggiudicatario, oltre ad ovviare all'infrazione contestata nel termine stabilito, sarà tenuto al pagamento di una penale compresa tra un minimo dello 0,1% ed un massimo del 10%

dell'importo di aggiudicazione, oltre il quale ha luogo la risoluzione di diritto del contratto ai sensi del successivo art. 14.

2. La quantificazione dell'importo di ciascuna penale, compresa tra il minimo ed il massimo di cui al comma 1, è determinata secondo il criterio della moltiplicazione dell'importo minimo per il numero ordinale progressivo di ciascuna penale.

3. L'applicazione della penale sarà preceduta da contestazione scritta dell'inadempienza e/o dell'errore a mezzo PEC.

4. La società, nei tre giorni lavorativi successivi alla contestazione, potrà presentare per iscritto le proprie giustificazioni.

5. La società dovrà emettere nuova fattura per il servizio prestato, portando in detrazione l'importo della penale irrogata.

Articolo 13 - Risoluzione

1. L'Autorità si riserva la facoltà di risolvere il contratto d'appalto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c. in caso di grave inadempimento, nonché nelle ipotesi declinate dall'art. 108 del Codice dei Contratti.

2. Resta salvo il diritto dell'Autorità di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Articolo 14 - Clausola risolutiva espressa

1. L'Autorità ha la facoltà, ai sensi dell'art. 1456 c.c., di dichiarare risolto di diritto il contratto d'appalto, anche in assenza di produzione di danno, previa semplice comunicazione a mezzo PEC, senza alcun genere di indennità e compenso per l'aggiudicatario, nell'ipotesi di sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse, ovvero al fine di ottemperare a disposizioni in materia di riduzione della spesa, che determinino l'Autorità ad unificare i servizi di monitoraggio dei contenuti audiovisivi e radiofonici, ovvero nel caso in cui ricorra una delle seguenti inadempienze:

a) le disposizioni prese e i mezzi applicati per l'espletamento del servizio

non diano sicuro affidamento;

b) qualora nello svolgimento delle prestazioni stabilite nel contratto si dovessero verificare ritardi o situazioni di inadempimento tali da non consentire il raggiungimento, nei tempi previsti, degli obiettivi ed interessi pubblici connessi al contratto stesso;

c) il servizio stesso non venga compiuto nel termine stabilito;

d) si siano verificate irregolarità, frodi e negligenze in genere;

e) nel caso di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;

f) nel caso di subappalto e cessione del contratto e/o revisione del prezzo;

g) nel caso di superamento del limite per l'irrogazione delle penali di cui all'articolo 12;

h) nel caso di mancato rispetto delle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13/08/2010;

i) nel caso di mancato rispetto degli obblighi contenuti nel Codice etico e di comportamento dei dipendenti dell'Autorità di cui all'Allegato A, della delibera n. 552/18/CONS, del 13 novembre 2018;

j) nel caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 23 del presente contratto.

2. In tal caso, a Geca Italia S.r.l. è accreditato il semplice importo del servizio regolarmente effettuato, con deduzione, però, dell'ammontare delle penali per i ritardi eventualmente già maturati al momento della risoluzione; tutto ciò con salvezza di ogni ragione ed azione per rivalsa di danni in conseguenza dell'inadempimento, da parte della stessa Società, dei suoi impegni contrattuali.

Articolo 15 – Recesso

1 Il contratto d'appalto è concluso in considerazione, *inter alia*, della compatibilità della compagine sociale della Società, nonché del proprio assetto societario e patrimoniale al ruolo istituzionale dell'Autorità.

2 Alla sola Autorità è attribuita la facoltà di recesso unilaterale.

3 L'Autorità si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 c.c., in qualunque tempo e fino al termine del servizio, nonché in caso di sopravvenute superiori ragioni di interesse pubblico.

4 Tale facoltà sarà esercitata, per iscritto, mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC, che dovrà pervenire almeno 15 (quindici) giorni prima della data del recesso. In tal caso l'Autorità si obbliga a pagare a Geca Italia S.r.l. un'indennità corrispondente a quanto segue:

a) prestazioni già eseguite dall'Società al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Autorità;

b) spese sostenute da Geca Italia S.r.l.

Articolo 16 - Esecuzione in danno

1. Eccettuati i casi di forza maggiore, in caso di omissione, ovvero di sospensione, anche parziale, da parte della Società, dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, l'Autorità può sostituirsi alla suddetta Società nell'esecuzione d'ufficio, ovvero può avvalersi di terzi, in danno e spese dell'inadempiente, oltre ad applicare le previste penalità.

Articolo 17 - Divieto di cessione e subappalto

1. È vietata la cessione ed il subappalto totale e parziale del contratto, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, pena l'immediata risoluzione del contratto medesimo, il risarcimento dei danni ed il rimborso delle spese sostenute dall'Autorità.

Articolo 18 - Revisione prezzi

1. Per l'intero periodo di durata contrattuale pari a trentasei mesi non è ammessa la revisione dei prezzi per i servizi prestati né adeguamenti dovuti a variazioni dell'indice ISTAT.

Articolo 19 - Privative e brevetti

1. L'Autorità è esonerata da qualsiasi responsabilità possa derivare dal fatto che siano stati utilizzati, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, procedure per le quali terzi abbiano la privativa ovvero il brevetto.

Articolo 20 - Deposito cauzionale definitivo e ulteriore documentazione

1 La società si impegna a mantenere valida - senza soluzione di continuità - la polizza in essere, con copertura fino alla scadenza del termine di cui al presente contratto, ovvero fino al termine dell'esecuzione del servizio e, comunque, fino a quando non sia stata definita ogni eventuale eccezione o controversia.

2 La polizza assicurativa - che prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2, del codice civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante, sarà svincolata a seguito della piena ed esatta esecuzione del contratto.

3 La cauzione provvisoria presentata dalla Società ai sensi dell'art. 93, del Codice dei Contratti, pari a euro 26.700,00 (ventiseimilasettecento/00) è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del presente contratto.

Articolo 21 - Patti d'integrità - Obblighi dell'appaltatore

1 Alla Società è fatto obbligo di riferire tempestivamente alla Prefettura, informando contestualmente il RUP ed il Responsabile del Servizio risorse umane e strumentali, di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altre utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo, e di

cui lo stesso venga a conoscenza, con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione, ovvero per qualunque altra finalità non lecita.

Articolo 22 - Foro competente

1. Per tutte le controversie derivanti dai provvedimenti dell'Autorità, il foro competente è il T.A.R. Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. b) del codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Articolo 23 – Obblighi di riservatezza

1. L'Autorità è proprietaria dei rapporti periodici oggetto del presente contratto e può disporne liberamente.

2. Nel rispetto della vigente normativa in materia di pubblicazione dei dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni, l'Autorità si riserva ogni decisione in merito alla pubblicazione, divulgazione ed eventuale commercializzazione dei dati elementari o aggregati, nei formati prescritti dalla disciplina applicabile. L'Autorità può autorizzare, se richiesto, la divulgazione e la commercializzazione dei dati elementari.

3. Geca Italia S.r.l. è tenuta all'osservanza dell'obbligo di riservatezza su ogni informazione acquisita nell'adempimento del contratto e, al contempo, a far rispettare tale obbligo al soggetto che, a qualunque titolo, presti il proprio servizio a suo favore per le attività di cui al presente contratto, rendendosi responsabile per ogni violazione. L'obbligo di riservatezza non si applica ad informazioni che:

- a) siano, o siano state, di pubblico dominio (a meno che la divulgazione non dipenda da un inadempimento delle obbligazioni stabilite nel contratto);
- b) siano state ottenute autonomamente da terzi
- c) al momento della rilevazione siano già in possesso di terzi.

4. Geca Italia S.r.l. si impegna a far sì che, nel trattare qualsiasi dato e/o informazione conosciuto dell'Autorità, di cui venga eventualmente in possesso, siano adottate misure di sicurezza e impiegate modalità di

trattamento necessarie e idonee a non compromettere in alcun modo il carattere della riservatezza e ad evitare la produzione di ogni danno all'Autorità o a terzi.

5. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dalla Società, se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto del contratto. In ogni caso, tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche nell'eventuale caso di cessazione del rapporto contrattuale.

6. Geca Italia S.r.l. è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

7. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Autorità ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando l'obbligo di Geca Italia S.r.l. di risarcire tutti i danni che l'Autorità dovesse subire.

8. Le parti si impegnano, altresì, a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, e in particolare del Regolamento Europeo n° 679/2016 (GDPR).

Articolo 24

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e sue parti integranti si fa riferimento alle disposizioni di legge ed ai regolamenti in materia di cui al comma 2 dell'articolo 1, nonché ad ogni altra norma di carattere generale, in quanto compatibile.

Articolo 25 - Effetti della sottoscrizione

Le parti si danno atto, con la firma del presente contratto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. di approvare ed accettare tutte le condizioni, obblighi e patti in esso contenuti.

io sottoscritto dott. Raffaello Sadile, in qualità di Ufficiale rogante, ho compilato e ricevuto il presente atto redatto in formato elettronico, di cui ho

dato lettura ai signori convenuti, i quali da me interpellati, lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono in segno di piena e incondizionata accettazione, in mia presenza, con firma elettronica, ai sensi dell'art. 24, del d.lgs. 07.03.2005, n. 82, Codice dell'Amministrazione Digitale, di seguito verificata a mia cura, ai sensi dell'art. 14 del d.p.c.m. 22.02.2013.

Questo atto, redatto in formato elettronico con strumenti informatici, consta di n. 21 (ventuno) pagine a video.

In presenza delle parti io Ufficiale rogante ho firmato il presente documento informatico con firma digitale.

Imposta di bollo assolta in modalità telematica mediante “*modello unico informatico*” ai sensi dell'art. 1, comma1/bis del d.p.r. 642 del 26.10.1972, come modificato dal d.m. 22.02.2007.

Letto, approvato e sottoscritto.

per l'Autorità
(il Direttore del servizio risorse umane e strumentali)
ing. Arturo Ragozini

per Geca Italia S.r.l.
(il legale rappresentante)
Dott. Angelo Fabbrocini

l'Ufficiale rogante
dott. Raffaello Sadile